

MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2018

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 1

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 2

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Indagini penali a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per diciotto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Ricorso presentato oltre il termine previsto dall'art. 55 D. Lgs. n. 139 del 2005 – Istanza di rimessione nei termini – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 55;

D.M 15 febbraio 1949 art. 1;

Codice di procedura civile artt. 153 e 184 bis.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Non può essere accolta l'istanza di rimessione nei termini di presentazione di un ricorso nel caso in cui non sia stata fornita la prova dell'anomalia tecnica del sistema di funzionamento della posta elettronica certificata che ha impedito la notifica del provvedimento impugnato.

L'istanza di rimessione nei termini deve essere presentata tempestivamente rispetto alla conoscenza della delibera che si intende impugnare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 3

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Codice procedura penale, artt. 445 comma 1 bis e 653 comma 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c.1 bis e 653 c.1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 4

Presidente William Santorelli; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino.

Esposto a carico di un professionista – Ritardato pagamento di un compenso professionale - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;
Codice Deontologico della professione, art. 6.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il ritardato pagamento di un compenso professionale ad un dipendente non costituisce, in sé considerato, un illecito deontologico. Nel caso però in cui sia reiterato ed accompagnato da espressioni poco riguarde nei confronti del dipendente, rappresenta una violazione del dovere di integrità che deve ispirare l'esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 5

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Indagini penali a carico di un professionista – Condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis.

Nel caso di sentenza penale di condanna definitiva, il Consiglio di Disciplina Territoriale non può procedere ad un autonomo accertamento dei fatti senza violare il disposto dell'art. 653 comma 1 bis del C.p.p.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 6

Presidente William Santorelli; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2008 art. 49;
Codice Deontologico, art. 22.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 7

Presidente William Santorelli; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Avvio di indagini penali a carico di un professionista – Misura cautelare penale - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione per sei mesi – Diritto di difesa del professionista - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 10.

La misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non rappresenta un provvedimento disciplinare – vale a dire un provvedimento con finalità afflittive – ma un provvedimento amministrativo di natura cautelare diretto alla tutela del prestigio e della dignità dell'Ordine professionale.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare "la gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere con riguardo al prestigio ed al decoro della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Mentre nel caso di sospensione cautelare facoltativa (primo comma dell'art. 53) la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale, nel caso – come quello in esame - di sospensione cautelare obbligatoria (secondo comma dell'art. 53) la valutazione sulla gravità dei fatti viene invece compiuta in via preventiva dal legislatore.

Nel caso in cui l'Organo disciplinare sia venuto a conoscenza dagli organi d'informazione che un iscritto sia stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, del quale però non si è avuta alcuna comunicazione da parte della Procura della Repubblica, si ritiene opportuno che l'Organo disciplinare richieda informazioni all'Autorità giudiziaria per conoscere se effettivamente la notizia appresa dagli organi di informazione sia fondata. In caso di risposta positiva l'Organo disciplinare dovrà aprire un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto e disporre la sospensione cautelare dello stesso ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139 del 2005 previa sua audizione, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale. L'audizione dell'interessato non è infatti necessaria nel caso in cui il provvedimento giudiziale sia tale da costituire di per sé un impedimento all'esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 8

Presidente William Santorelli; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per diciotto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sette mesi.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49 e 55.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro

sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

La sentenza di secondo grado del giudizio di merito, ancorché assolutoria “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” non ha efficacia preclusiva nell’ambito del procedimento disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso ai sensi dell’art. 653 C.p.p.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, in sede di decisione del ricorso in materia disciplinare, può riesaminare integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche diversa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 9

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Inadempimento dell’obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L’inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l’avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 10

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Segnalazione sullo svolgimento di attività professionale durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi – Mancata indicazione del termine per ricorrere - Istanza di sospensiva del provvedimento disciplinare – Mancato deposito di una domanda di annullamento del provvedimento disciplinare – Inammissibilità dell'istanza.

Codice di procedura civile, art. 283;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, artt. 25 e 26.

L'istanza di sospensiva può essere presentata contestualmente al ricorso o con atto separato ma non può prescindere dalla proposizione di un ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento o di riforma del provvedimento di cui si chiede la sospensione.

La sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento disciplinare richiede la prova dei "gravi e fondati motivi" previsti dall'art. 283 del Codice di Procedura Civile per la sospensione da parte del giudice dell'appello della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza di primo grado. Alle disposizioni del Codice di procedura civile rinviano infatti "per quanto non espressamente previsto" e "in quanto compatibili" le norme sui procedimenti disciplinari ed in particolare l'art. 49 del D. Lgs. n. 139 del 2005 e l'art. 1 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 11

Presidente William Santorelli; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina.

Esposto nei confronti di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il

procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 marzo 2018, n. 12

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio "C" del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Archiviazione del fascicolo disciplinare – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 13

Presidente William Santorelli; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Evento formativo non accreditato – Sufficienza della motivazione - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua del 31 gennaio 2009, art. 3, comma 1;

Regolamento della formazione professionale continua ODCEC Ragusa dell'11 maggio 2009, art. 7.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato

stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'evento "non accreditato" dall'Ordine territoriale, al quale abbia preso parte il professionista, non può essere idoneo all'attribuzione di crediti formativi.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dalla ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 14

Presidente William Santorelli; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 15

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio A del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Costituzionalità della normativa sulla formazione professionale continua, ex. art. 33, comma 5 della Costituzione – Rispetto delle norme di legge e di regolamento - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Costituzione, art. 33, comma 5;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 36, commi 3 e 4;

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, art. 1.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La normativa sulla formazione professionale continua non viola il contenuto dell'art. 33, comma 5 della Costituzione. Questa norma si riferisce infatti ai requisiti per l'abilitazione professionale prevedendo che “è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. La formazione professionale continua è invece un requisito previsto non per l'abilitazione professionale ma per l'esercizio dell'attività professionale. Ed infatti mentre per l'abilitazione professionale è previsto il solo esame di Stato, per l'esercizio della professione, oltre all'esame di Stato, è prevista l'iscrizione nell'Albo professionale (art. 36, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 139 del 2005) dalla quale conseguono una serie di obblighi per il professionista – tra cui l'aggiornamento professionale – il cui mancato rispetto può determinare la sospensione dall'esercizio della professione. L'art. 1 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale prevede infatti che “scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale e il Consiglio di Disciplina Nazionale non possono discostarsi, nell'esercizio del loro potere decisionale, dall'applicazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano l'obbligo di formazione professionale continua.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 16

Presidente William Santorelli; Rel. Antonio Sidoti; c. Secondo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Svolgimento di attività formativa non accreditata - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento attuativo della formazione professionale continua approvato dall'ODCEC di Milano il 24 febbraio 2010, art. 7;

Regolamento sulla formazione professionale continua del CNDCEC del 31 gennaio 2008 art. 3, comma 1.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'attività formativa “non accreditata” non rileva per l'assolvimento dell'obbligo giuridico e deontologico di aggiornamento professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 17

Presidente William Santorelli; Rel. Vito Montanaro; c. Secondo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 18

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 19

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per cinque mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4 ,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 20

Presidente William Santorelli; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito giuridico e deontologico e fa sorgere in capo al professionista una responsabilità disciplinare.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 21

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per venti giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Nuove produzioni documentali - Accoglimento del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'avvio della fase d'impugnazione davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale devolve avanti allo stesso l'intera materia del contendere, così che nel corso di quella fase possono essere svolti nuovi argomenti e dedotte nuove prove e, all'esito del procedimento, il Consiglio adotta un provvedimento che sostituisce quello impugnato e può determinare la sanzione in misura più lieve o più grave rispetto a quella comminata originariamente (art. 55, comma 3, D. Lgs. n. 139 del 2005).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 22

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quarantacinque giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 marzo 2018, n. 23

Presidente William Santorelli; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto nei confronti di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 aprile 2018, n. 24

Presidente William Santorelli; Rel. Alessandro Clò; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Esposto nei confronti di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare con formulazione di un “richiamo” - Mancata indicazione del termine e delle modalità di impugnazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 29, 49;

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari, art.5, commi 3 e 4 e art. 28.

L'indicazione del termine e della modalità di impugnazione non è espressamente prevista per i provvedimenti di archiviazione del procedimento disciplinare e di applicazione del provvedimento di richiamo disciplinati dall'art. 5, commi 3 e 4 del Codice delle Sanzioni Disciplinari.

La mancata indicazione del termine e della modalità di impugnazione non determina la nullità del provvedimento disciplinare ma una mera irregolarità che potrebbe, se del caso, impedire il solo verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto dei termini e della modalità dell'impugnazione.

Il Codice delle Sanzioni Disciplinari trova applicazione nel caso in cui la fase preliminare all'apertura del procedimento disciplinare si è svolta dopo il 1° gennaio 2017.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 aprile 2018, n. 25

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio di Disciplina del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia.

Esposto nei confronti di un professionista – Mancata restituzione di documentazione al cliente – Mancato adempimento di un incarico professionale - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 9 aprile 2008, art. 25, comma 6;

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 17 dicembre 2015, art. 23, comma 5;
Codice Civile, artt. 2235 e 2237.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

L'art. 25 comma 6 del Codice Deontologico del 9 aprile 2008 non può essere interpretato nel senso che la ritenzione dei documenti del cliente sarebbe vietata solo quando collegata al mancato pagamento degli onorari: la norma deve infatti essere interpretata, conformemente alle previsioni del Codice Civile (art. 2235), nel senso di vietare al professionista di trattenere i documenti del cliente indipendentemente dalla ragione della mancata restituzione e non differisce dunque nell'oggetto dall'art. 23 del Codice Deontologico del 17 dicembre 2015.

Il mancato corretto adempimento di un incarico professionale – quale è la corretta trasmissione di una dichiarazione dei redditi – se dovuto alla mancata osservanza delle regole di diligenza e perizia può far sorgere in capo al professionista una responsabilità di tipo disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 aprile 2018, n. 26

Presidente William Santorelli; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio di Disciplina del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia.

Esposto nei confronti di un professionista –Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 aprile 2018, n. 27

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 di Disciplina del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Delibera di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Ricorso privo di sottoscrizione trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata – Mancata allegazione di copia autentica – Insufficiente motivazione della delibera impugnata - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi.

D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4;
D.M. 15 febbraio 1949, artt. 2, 4 e 5.

Il ricorso trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata contiene, ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.P.C.M. 6 maggio 2009, una sottoscrizione elettronica del professionista e fa rinvio all'atto di impugnazione trasmesso in allegato. Pertanto, il ricorso trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, seppur privo di sottoscrizione, è riconducibile al professionista in ragione della sottoscrizione elettronica contenuta nel messaggio di posta elettronica certificata.

Non è irricevibile il ricorso che non sia corredato della copia autentica della delibera impugnata. Ed infatti se da un lato l'art. 2 del D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio) prevede che il ricorso deve essere corredato, tra le altre cose, della copia autentica della deliberazione impugnata, dall'altro lato l'art. 4 del Regolamento non sanziona con la irricevibilità del ricorso la mancanza di tale allegazione. Questo perché l'art. 5 del Regolamento prevede che dopo la presentazione del ricorso, il Consiglio dell'Ordine territoriale che ha ricevuto l'atto di impugnazione trasmette al Consiglio Nazionale, oltre al ricorso e al fascicolo degli atti del ricorso, una copia in carta libera della deliberazione impugnata (art. 5 del Regolamento). Tale previsione assicura che il Consiglio Nazionale – o il Consiglio di Disciplina Nazionale - si pronunci sulla versione corretta della delibera impugnata, ciò che impedisce la pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della stessa da parte del ricorrente.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dalla ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n. 28

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina del dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Mancata tempestiva visione da parte dell'incolpato dell'esposto e deposito della memoria difensiva con ritardo - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Indicazioni nella delibera impugnata di violazioni deontologiche non contestate al momento dell'apertura del procedimento – Contestazione di recidiva con riferimento ad un provvedimento disciplinare impugnato innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 9.

La (eventuale) violazione di disposizioni non indicate tra i capi di incolpazione nell'atto di apertura del procedimento disciplinare (salvo che per gli aspetti facilmente riconducibili alle norme deontologiche la cui violazione sia stata regolarmente contestata e in relazione ai quali si è potuto esercitare il diritto di difesa) non può determinare responsabilità professionale.

La mancata tempestiva presa in visione degli esposti prima dell'audizione preliminare e il deposito della memoria difensiva in lieve ritardo rispetto al termine assegnato non possono costituire inadempimento trattandosi di comportamenti che rientrano tra le facoltà, non tra gli obblighi dell'incolpato.

Le sanzioni irrogate possono rilevare per valutare la personalità dell'incolpato o per costituire recidiva se definitiva vale a dire una volta che contro il provvedimento che le ha comminate non sia più possibile proporre impugnazione ovvero una volta che sull'impugnazione sia intervenuta una decisione definitiva.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n. 29

Presidente William Santorelli; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi c. Consiglio di Disciplina del dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Proposizione del ricorso nella giornata del lunedì successivo alla data di scadenza coincidente con la giornata del sabato – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949, art. 4;

Codice di procedura civile, art. 155;
Codice del processo amministrativo, art. 52, comma 5.

Il termine di 30 giorni entro il quale va proposta l'impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale contro le determinazioni dei Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali è perentorio e la sua inosservanza conduce all'irricevibilità dell'impugnazione stessa.

Il termine di proposizione di un ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale, che scade nella giornata del sabato non è prorogato al successivo lunedì, afferendo non ad un atto da compiersi nell'ambito di un processo giurisdizionale o avente rilevanza ai fini di un processo giurisdizionale ma ad un ricorso di natura amministrativa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n.30

Presidente William Santorelli; Rel. Ernesto Quinto; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Valutazione della gravità del comportamento – Motivazione della delibera - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sessantuno giorni.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, artt. 4 e 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

E' necessario considerare, nella valutazione della gravità del comportamento del professionista, le difficoltà che potrebbero essere state dallo stesso incontrate nell'assolvimento dell'obbligo formativo in ragione dello stato di salute gravemente compromesso che il professionista ha provveduto a documentare attraverso la produzione di certificati medici.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n.31

Presidente f. f. Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio B del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Omesso versamento del contributo annuale di iscrizione nell'Albo – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione – Mancata regolarizzazione della posizione contributiva - Cancellazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Regolarizzazione posizione contributiva dopo la notifica del provvedimento di cancellazione – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 54;

Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 14/15 ottobre 2009, art. 7, comma 3.

La circostanza che il professionista, il giorno successivo alla notifica della delibera di cancellazione dall'Albo, abbia provveduto a sanare la sua morosità non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 14/15 ottobre 2009, ma può semmai assumere rilievo ai fini di una eventuale nuova richiesta di iscrizione del professionista nell'Albo professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n.32

Presidente f. f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Esposto a carico di un professionista – Mancato conferimento per iscritto dell'incarico professionale - Apertura del procedimento disciplinare –Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali il 1° ottobre 1999, art. 11, comma 1;

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commercialisti il 31 ottobre 2006, art. 15, comma 1.

Nel caso di incarico conferito ad un Ragioniere o Perito Commerciale prima dell'entrata in vigore del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, applicabile agli illeciti commessi fino al 1° maggio 2008, non è sanzionabile il comportamento del professionista che non abbia ricevuto dal cliente un mandato scritto in quanto il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali non imponeva che il mandato professionale fosse conferito per iscritto ma si limitava a stabilire che la base di calcolo degli onorari e gli eventuali accordi per la fatturazione avrebbero dovuto essere "definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi" (art. 11, comma 1, del Codice approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali il 1 ottobre 1999; così anche art 15, comma 1, del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali il 31 ottobre 2006).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n.33

Presidente William Santorelli; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.

Esposti a carico di un professionista – Contestazione di inadempimenti professionali - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione di sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio professionale per un totale di otto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Prescrizione dell'azione disciplinare - Parziale accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale emanato dal Consiglio Nazionale il 18/19 marzo 2015, art. 20.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare (art. 56 D. Lgs. n. 139 del 2005 e art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale emanato dal Consiglio Nazionale il 18/19 marzo 2015).

L'esercizio di un'azione giudiziaria civile risarcitoria proposta nei confronti del professionista non interrompe il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

La giurisprudenza riconosce infatti effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare al solo esercizio dell'azione penale, nel caso in cui l'azione disciplinare sia esercitata per il medesimo fatto per il quale il professionista è sottoposto a processo penale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 maggio 2018, n.34

Presidente William Santorelli; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento disciplinare – Impugnazione da parte dell'esponente al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.35

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.

Condanna di un professionista con pena definitiva – Apertura del procedimento disciplinare - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione per dieci mesi - – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Composizione del Collegio di Disciplina – Presupposti di applicazione della misura cautelare - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 3.

I Consigli o Collegi di Disciplina sono organi collegiali a composizione variabile e non organi "perfetti".

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare "la gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Mentre nel caso di sospensione cautelare facoltativa (primo comma dell'art. 53) la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale, nel caso – come quello in esame - di sospensione cautelare obbligatoria (secondo comma dell'art. 53), la valutazione sulla gravità dei fatti viene invece compiuta in via preventiva dal legislatore. Il Consiglio di Disciplina territoriale, accertata la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma, deve dunque limitarsi a “comunque disporre” la sospensione del professionista dall'esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.36

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania.

Omesso versamento di contributi annuali di iscrizione nell'Albo –Apertura del procedimento disciplinare -- Sospensione dall'esercizio della professione – Mancata regolarizzazione della posizione contributiva - Cancellazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 artt. 36, comma 1, lett. c, e 54;

Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 14/15 ottobre 2009, art. 7, comma 3.

La cancellazione dall'Albo del professionista, che abbia per presupposto la sospensione per morosità del medesimo protratta per oltre un anno, è determinata dal venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 139 del 2005.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.37

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Notizie di stampa riguardanti un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Condanna del professionista alla pena di anni cinque di reclusione - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Valutazioni svolte dal giudice penale sulla gravità dell'illecito - Sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato - Computabilità della sospensione cautelare nel periodo di sospensione dall'esercizio della professione – Accoglimento parziale del ricorso con conferma della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni con decurtazione del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista.

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis;
D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 52.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il Collegio o Consiglio di Disciplina non è vincolato, nella valutazione della gravità dell'illecito disciplinare, al rispetto delle valutazioni svolte dal giudice penale in merito alla gravità dell'illecito penale. Si tratta infatti di due responsabilità distinte fondate su presupposti differenti e aventi una funzione diversa, l'una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza, l'altra, quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività. Ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis, c.p.p. l'efficacia di un accertamento penale definitivo all'interno di un procedimento disciplinare riguarda soltanto "l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

Ai fini dell'esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontata dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare. In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare (nel caso de quo 2 anni), al fine di individuare per quanto tempo il professionista sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall'esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l'ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall'art. 52 della legge professionale - D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.38

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Esposto a carico di un professionista per illeciti disciplinari commessi nel suo ruolo di curatore fallimentare - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Potere di riesame del Consiglio di Disciplina Nazionale – Responsabilità disciplinare del curatore fallimentare – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 1, comma 3 lett. d), art. 49 e art. 55;

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, artt. 28 e 30;

Codice Deontologico della professione del 9 aprile 2008, art. 15;

Codice Deontologico della professione del 17 dicembre 2015, art. 15, comma 4.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non è tenuto a svolgere un esame sull'atto impugnato ma ad accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato che deriva dalla violazione di norme deontologiche.

Il curatore fallimentare, pur non svolgendo attività di libero professionista, e cioè attività che abbia la sua fonte in un contratto d'opera professionale privatistico, certamente svolge un'attività che rientra a pieno titolo tra quelle riservate per legge alla sua professione. Conseguenza di ciò è che, accanto ad una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare a carico del curatore, suscettibile di provocare la revoca dell'incarico, lo stesso è soggetto ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine, nel caso di infrazioni disciplinari.

Nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale in data 09.04.2008, applicabile ratione temporis, non è previsto l'obbligo di audizione dei colleghi prima dell'esercizio nei loro confronti di azioni di responsabilità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.39

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Notizia di reato – Misura cautelare penale disposta a carico del professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare – Revoca della misura cautelare e condanna penale del professionista – Riapertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6 e 11;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015, art. 10;
D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53.

In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni.

Nell'esercizio del potere cautelare cd. "discrezionale" il Consiglio di Disciplina valuta "la gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

La misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non rappresenta un provvedimento disciplinare - vale a dire un provvedimento con finalità afflittive - ma un provvedimento amministrativo di natura cautelare diretto alla tutela del prestigio e della dignità dell'Ordine professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.40

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Notifiche a mezzo di posta elettronica certificata ad indirizzo non risultante dall'elenco Ini Pec né dall'Albo professionale - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito del 20/21 maggio 2015, art. 2, comma 1, art. 3, comma 5, art. 7;

D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005, art. 4, commi 1, 3 e 6.

Nel caso in cui la comunicazione preliminare all'apertura del procedimento disciplinare e/o la notifica di apertura del procedimento disciplinare e/o la convocazione per l'udienza dibattimentale siano indirizzate ad una casella di posta elettronica certificata che non corrisponde a quella risultante dall'elenco ufficiale INI pec oltre che dall'Albo professionale (nel caso di specie il messaggio di posta elettronica non risulta consegnato) si realizza una lesione del principio del contraddittorio con violazione del diritto di difesa dell'incolpato, in quanto non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza dell'apertura a suo carico di un procedimento disciplinare e/o della fissazione di un'udienza dibattimentale e/o che abbia potuto prendere parte al procedimento fornendo le proprie osservazioni e giustificazioni prima della irrogazione della sanzione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 giugno 2018, n.41

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Ernesto Quinto; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Atto di rinuncia all'appello – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di Procedura Civile, artt. 100, 306;

D. Lgs. n. 104 del 2010 art. 84.

L'atto di "rinuncia all'appello" manifesta il venir meno dell'interesse del professionista al ricorso. Ne deriva che, in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010) il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento. Ed infatti ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

Nel caso in cui non siano presenti nel procedimento altre parti costituite, non è richiesto che la rinuncia agli atti del ricorrente sia accettata (art. 306 Cod. Proc. Civ.) o che vi sia una non opposizione alla stessa (art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.42

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, artt. 3, 4 e 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili finalizzato alla tutela della correttezza, della qualità e del pregio della prestazione professionale; l'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura di regola in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.43

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, artt. 3, 4 e 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili finalizzato alla tutela della correttezza, della qualità e del pregio della prestazione professionale; l'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura di regola in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.44

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 4 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Inadempienze ed omissioni nell'adempimento dell'incarico professionale – Mancata attivazione copertura assicurativa – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6, 8, 14, 25 e 29;

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, artt. 6, 14, 23, 25 e 29;
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, art. 5.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

La polizza assicurativa è obbligatoria e ha la finalità di porre il professionista in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche mediante adeguata copertura assicurativa. Il professionista è tenuto a comunicare al cliente gli estremi della polizza ed i relativi massimali.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.45

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Svolgimento di attività durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione – Dichiarazioni mendaci - Notifica del provvedimento disciplinare a mezzo di posta elettronica – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, artt. 6, 11 e 38;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 26;
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, artt. 4 e 6.

Lo svolgimento di attività professionale nel corso dell'efficacia esecutiva di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione rappresenta una grave violazione dei precetti deontologici di integrità, onestà e correttezza.

La notifica di un provvedimento disciplinare può essere disposta a mezzo di lettera raccomandata a.r., di ufficiale giudiziario, o a mezzo di posta elettronica certificata; le trasmissioni a mezzo di posta elettronica certificata sono valide agli effetti di legge.

La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.46

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Responsabilità penale e responsabilità disciplinare — Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Fatti desumibili solo dal dispositivo della sentenza penale - Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, artt. 6 e 11;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, artt. 9 e 12;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 49 e 50.

Il comportamento di un professionista può assumere rilevanza su diversi e distinti piani, tra i quali quello disciplinare e quello penale. Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile. La responsabilità penale discende invece dalla violazione di una norma di diritto penale dell'ordinamento giuridico.

L'attribuzione dei fatti costituenti illecito penale desumibili dal solo dispositivo di una sentenza di condanna non sono sufficienti, in quanto non consentono di cogliere aspetti del comportamento del professionista rilevanti ai fini di valutarne il comportamento sul piano deontologico, a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare. La valutazione della responsabilità disciplinare non può infatti prescindere da un previo completo accertamento (generalmente presente nella motivazione della sentenza, mai nel solo dispositivo e tanto meno nelle sole risultanze del Casellario) che abbia riguardo alla gravità della condotta dell'incolpato apprezzata nel complesso di tutti i profili oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, così da valutarne l'effettività ed il grado di incidenza sul piano deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 luglio 2018, n.47

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Apertura del procedimento disciplinare a carico di una professionista - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per cento giorni disposta dopo la cancellazione dall'albo deliberata dall'Ordine – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, art. 45.

Con la cancellazione dall'Albo viene meno la potestà punitiva dell'Ordine professionale, e, di conseguenza, viene meno la legittimità della sanzione irrogata a seguito di un procedimento disciplinare aperto successivamente alla data di cancellazione dall'Albo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.48

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta.

Sentenza di condanna definitiva a carico di un professionista a sei mesi di reclusione con pene accessorie di interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Luogo di notifica degli atti del procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 26.

L'interdizione legale prevista dall'art. 32 c.p. differisce dalla interdizione giudiziale o dalla minore età poiché non ha per fondamento l'esigenza di intervenire a favore di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, ma è una pena accessoria contro chi si è macchiato di un reato doloso particolarmente grave. Ne deriva che l'incapace legale, a differenza di chi ha subito una interdizione giudiziale, può compiere gli atti di natura personale e familiare. Ne deriva a sua volta, con particolare riguardo al regime delle notificazioni, chela “previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale”.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.49

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Alessandro Clò; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Dichiarazione non veritiera del professionista in merito alla insussistenza a proprio carico di condanne penali –Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Presunto difetto di motivazione della delibera impugnata - Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico, art. 6, comma 1.

L'autocertificazione non veritiera del professionista nei confronti dell'Ordine professionale in merito alla insussistenza a proprio carico di condanne penali e procedimenti penali in corso costituisce illecito deontologico.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.50

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Regolamento del Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, artt. 4 e 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili finalizzato alla tutela della correttezza, della qualità e del pregio della prestazione professionale.

L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura di regola in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.51

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per cinque mesi.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, artt.1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili finalizzato alla tutela della correttezza, della qualità e del pregio della prestazione professionale; l'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura di regola in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La mancata collaborazione del professionista con il proprio Ordine di appartenenza anche attraverso l'invio, su richiesta dello stesso, di autocertificazioni sull'assolvimento dell'obbligo formativo, costituisce illecito deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.52

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

Procedimento penale a carico di iscritto - Apertura del procedimento disciplinare - Condanna penale definitiva del professionista – Integrazione del capo di incolpazione - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rapporti tra il giudizio penale e la responsabilità deontologica - Rigetto del ricorso.

Codice deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6 e 11.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di condanna fa stato ai sensi dell'art. 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.53

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Consulenza tecnica - Violazione dei doveri professionali – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per quaranta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Mancanza di precedenti disciplinari – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 17 dicembre 2015, art. 6.

Costituisce violazione dei doveri professionali l'omesso deposito della relazione peritale entro il termine assegnato dal giudice.

La mancanza di precedenti disciplinari e il comportamento collaborativo dell'incolpato durante lo svolgimento del procedimento sono circostanze capaci di attenuare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la responsabilità disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.54

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Presunto esercizio della professione in assenza di iscrizione nell'Albo – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quindici giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'improcedibilità del procedimento con dichiarazione di estinzione del medesimo per cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 settembre 2018, n.55

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio di Disciplina Affari Generali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Sentenza di condanna penale a carico di un iscritto - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Omessa sottoscrizione del Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale sulla decisione – Accoglimento del ricorso limitatamente ad un motivo di impugnazione e rimessione del procedimento al Collegio di Disciplina territoriale – Regolarizzazione della delibera di radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rapporti tra giudizio penale e responsabilità deontologica – Rigetto del ricorso.

Codice Procedura Penale, Art. 653 c.p.p., comma 1 bis;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2009, art. 12;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare del 18/19 marzo 2015, art. 27;

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari, artt. 27 e 28.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11- 12 novembre 2009 si limita a prevedere che la sottoscrizione sia apposta dal Presidente e dal Segretario senza stabilire l'ulteriore requisito che si dovesse trattare del Segretario del Collegio che ha assunto la decisione. Le successive norme regolamentari hanno introdotto l'ulteriore requisito secondo il quale la decisione deve presentare la sottoscrizione – oltre che del Presidente - del “Consigliere-Segretario del Consiglio o del Collegio che ha assunto la decisione”.

La firma del Consigliere Segretario sulla decisione disciplinare nel sistema delineato dal Regolamento non attiene alla formazione del provvedimento ma risulta esterna al procedimento di formazione di esso.

La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato e al pubblico ministero, se il procedimento è stato di iniziativa di quest'ultimo, e all'esponente, qualora si renda necessaria la sua audizione.

L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato non significa automaticamente che il medesimo fatto non possa assumere anche rilievo disciplinare.

Il Codice delle sanzioni disciplinari riguarda i procedimenti disciplinari avviati dopo il 1° gennaio 2017.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.56

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Condanna penale irrevocabile di un iscritto ex artt. 444 e 445 c.p. – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 52, comma 1, lett. c);

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, 11, comma 1, 22, comma 4;

Codice di procedura penale, artt. 445 c.1 bis e 653 c.1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c.1 bis e 653 c.1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.57

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 1 Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Incarico di liquidatore giudiziale - Conflitto di interessi – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Legge Fallimentare, artt. 182, comma 2 e 28, comma 2;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 7, 9 commi 1, 4 e 5;

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 7, 9, commi 1, 4 e 5.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità e indipendenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Il professionista che svolga l'incarico di liquidatore giudiziale deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi o circostanze da cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza e mantenersi libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.58

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 3 Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Esposto a carico di un professionista per omissione di adempimenti professionali – Danno economico al cliente – Risarcimento — Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 8, 9, 11 e 22;

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 8, 11 e 22.

Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.

Il professionista, nel corso del mandato, deve ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali e, nel caso di danni arrecati al cliente, deve porsi nella condizione di poterli risarcire.

La violazione di un precetto deontologico non contestato nella fase dell'avvio del procedimento, né in un successivo atto integrativo, non può costituire il fondamento di provvedimento sanzionatorio.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.59

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Rinvio a giudizio di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Sentenza penale passata in giudicato con condanna penale – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 8;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 2 e 11.

La sentenza penale passata in giudicato fa stato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Tali condotte costituiscono anche violazioni, nel più alto grado, delle norme deontologiche dei dottori commercialisti.

Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. Il professionista deve inoltre adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.

La sanzione penale e quella disciplinare inflitta dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine di appartenenza sono distinte e non interdipendenti, fondate su responsabilità aventi presupposti e funzione differenti: l'una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza; l'altra, quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte delle infrazioni di maggiore offensività.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.60

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 1 Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino.

Ritardato invio di dichiarazioni fiscali – Revoca dell'abilitazione ad operare nel Servizio telematico Entratel – Dichiarazioni mendaci – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6, commi 1 e 2, e 8, comma 6.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro – quale il plurimo ritardo nell'invio di dichiarazioni fiscali – sorge in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

E' comportamento disciplinarmente rilevante il rilascio di dichiarazioni non veritiere al proprio Ordine professionale di appartenenza al fine di attenuare od escludere la propria responsabilità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.61

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Alessandro Clò; c. Collegio n. 1 Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Procedimento penale a carico di un iscritto – Apertura del procedimento disciplinare - Condanna penale definitiva con interdizione dai pubblici uffici – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 6, comma 1, 11, e 13, comma 1.

Codice procedura penale, artt. 445 c.1 bis e 653 c.1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c.1 bis e 653 c.1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.62

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Procedimento penale pendente a carico di un iscritto – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare - Condanna penale di primo grado – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio professionale ex art. 53, comma 1 del D. Lgs. n 139/05 – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53, comma 1;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6 e 11;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplina territoriale approvato in data 11/12 novembre 2009, artt. 8, comma 9, 24, 25 e 26;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015, art. 10, comma 1.

Nell'esercizio del potere cautelare "discrezionale" il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere una attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare "la gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 ottobre 2018, n.63

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Athos Vestrini; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico di un iscritto – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare ex art. 53, comma 1, del D. Lgs. 139/05 – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53, comma 1;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6, commi 1, 2 e 3, 8, comma 6, e 11, commi 1 e 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015, art. 10, comma 1;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 11-12 dicembre 2009, art. 8, comma 9.

La misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non rappresenta un provvedimento disciplinare - vale a dire un provvedimento con finalità afflittive - ma un provvedimento amministrativo di natura cautelare diretto alla tutela del prestigio e della dignità dell'Ordine professionale.

Il provvedimento di sospensione cautelare discrezionale, di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nelle sedute del 18-19 marzo 2015 e all'art. 53, comma 1, del D. Lgs n. 139/2005, può essere adottato dall'organo giudicante nella ricorrenza di un duplice presupposto, ovvero sia che il fatto addebitato sia grave e che esso possa creare allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria professionale nel suo complesso, a causa della notizia del comportamento del professionista, così che la prosecuzione dell'attività da parte del medesimo professionista interessato non sia compatibile con i doveri di integrità morale, rettitudine, correttezza, decoro e dignità richiesti dal Codice Deontologico per lo svolgimento della professione.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la "gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul

credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.64

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Inadempimento obbligo formativo - Partecipazione a convegni su temi non previsti dal Regolamento – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

La partecipazione a convegni relativi a temi non previsti dal Regolamento per la formazione continua non determina l'accreditamento di titoli formativi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.65

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n.2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Inadempimento obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Nazionale – Presunta carenza di motivazione – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.66

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Inadempimento obbligo formativo – Presupposti per esenzione per malattia – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Nazionale – Rigetto del ricorso.

Regolamento per la Formazione professionale continua del 31 dicembre 2015, art. 6.

L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia, che determina l'interruzione dell'attività professionale, deve essere richiesta nel corso del triennio formativo senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.67

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Cariche elettive – Esenzione dall'obbligo - Insussistenza – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Gli impegni conseguenti al rivestimento di cariche elettive non configurano una delle cause di esenzione previste dal Regolamento applicabile ratione temporis.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.68

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio n.1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Procedimento penale a carico di un iscritto - Apertura del procedimento disciplinare – Misura cautelare della custodia in carcere - Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio professionale – Revoca della misura cautelare disposta dal GIP – Revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione – Sospensione del procedimento – Sentenza irrevocabile di condanna ex art. 444 C.p.p. - Riapertura del procedimento e integrazione del capo di incolpazione – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per otto mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 2, comma 2, 6, comma 1, e 11, commi 1 e 3;

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, artt. 2, comma 2, 6, comma 1, e 11, commi 1 e 3;

Codice di procedura penale, artt. 444, 445 comma 1 bis e 653, comma 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela del predetto interesse pubblico sorge pertanto in capo all'iscritto una responsabilità disciplinare esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli ordini professionali - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.69

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 e Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto – Istanza di ricusazione da parte dell'iscritto nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale e del Collegio di Disciplina – Organo competente – Rigetto istanza di ricusazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione nei confronti del Consiglio di Disciplina territoriale e rigetto della istanza di ricusazione nei confronti del Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina territoriale.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 51;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18-19 marzo 2015, art. 6.

La ricusazione è uno strumento di origine processuale finalizzato ad assicurare l'imparzialità e la terzietà del soggetto giudicante attraverso il rimedio della sostituzione, su richiesta del soggetto giudicato, del medesimo.

Nel caso in cui, a seguito di istanza di ricusazione, il quorum costitutivo risulti comunque "disponibile", l'istanza può essere decisa dallo stesso Consiglio di Disciplina a cui appartiene il soggetto o i soggetti nei confronti del quale o dei quali l'istanza è proposta.

E' inammissibile l'istanza di ricusazione presentata in modo indifferenziato nei confronti dell'intero Collegio di Disciplina senza indicare ragioni specifiche di ricusazione dei singoli membri.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.70

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Ernesto Quinto; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto – Istanza di ricusazione da parte dell'iscritto nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale – Organo competente – Rigetto istanza di ricusazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale annullamento della delibera nella parte in cui rigetta l'istanza di ricusazione e trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina costituito presso la Corte d'Appello territorialmente competente.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 51;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18-19 marzo 2015, art. 6, comma 5.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione, il quorum costitutivo non sia disponibile, la decisione sull'istanza è rimessa al Consiglio di Disciplina costituito nella sede della Corte di Appello territorialmente competente o, in subordine al Consiglio di Disciplina presso la sede della Corte di appello viciniore, stabilita dal Consiglio di Disciplina Nazionale (art. 6, comma 5 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.71

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento obbligo formativo – Riduzione crediti per maternità - Malattia di familiare – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;

Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

La maternità determina la facoltà per l'iscritta di ottenere una riduzione dei crediti formativi e l'eliminazione del limite minimo di crediti formativi annui.

La malattia o il ricovero di un familiare non costituiscono, di regola, causa di esenzione dall'obbligo formativo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.72

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Infortunio - Impossibilità assoluta – Sussistenza – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;
Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;
Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza. La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

Può essere ritenuta causa di esenzione dall'obbligo formativo un infortunio che abbia determinato una impossibilità assoluta ad adempiere tale obbligo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 novembre 2018, n.73

Presidente Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento obbligo formativo – Esenzione per malattia – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 12, comma 1, lett. r), e 52;
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, artt. 3 e 7;
Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 4;
Codice Deontologico del 31 dicembre 2015, art. 8, comma 5;
Regolamento attuativo della formazione professionale continua adottato dal Consiglio dell'Ordine di Roma il 20 dicembre 2010, art. 8, comma 4.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza. La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

La malattia e l'infortunio costituiscono cause di esenzione dall'obbligo formativo solo quando siano tali da determinare l'interruzione dell'attività professionale per un periodo di almeno sei mesi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.74

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio "B" del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Procedimenti penali in corso a carico di un iscritto – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Responsabilità penale e responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 36, comma 1, lett. c), 49, comma 1, e 50, comma 10.

Il comportamento di un professionista può assumere rilevanza su diversi e distinti piani, tra cui quello disciplinare e quello penale. Le responsabilità penale e disciplinare sono tuttavia distinte in quanto fondate su presupposti differenti e aventi una funzione diversa. Mentre infatti il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperti Contabile, la responsabilità penale discende invece dalla violazione di una norma di diritto penale dell'ordinamento giuridico interno. La responsabilità disciplinare è pertanto finalizzata a far rispettare regole interne di rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza, mentre quella penale mira a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

La sentenza di condanna e di patteggiamento pronunciata da un Giudice penale vincola in merito all'accertamento dei "fatti", mentre resta libera ed autonoma la valutazione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine sulla sanzionabilità del comportamento del professionista in sede disciplinare. L'accertamento di una responsabilità disciplinare non può infatti prescindere da una attenta valutazione da parte del competente Consiglio di Disciplina che abbia riguardo alla gravità dei fatti commessi dal professionista e alla loro rilevanza disciplinare.

Il Consiglio (o il Collegio) di Disciplina deve fondare le proprie contestazioni sui fatti che hanno determinato l'avvio dei procedimenti penali che devono essere menzionati nella delibera di apertura del procedimento disciplinare e rispetto ai quali il professionista deve poter esercitare il proprio diritto alla difesa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.75

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio “A” del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Inadempimento dell’obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 artt. 12, comma 1, lett. r), 29, comma 1, lett. m), e 52;

Codice Deontologico del 28 giugno 2005, art. 8, comma 5;

Regolamento per la formazione professionale continua del 31 gennaio 2008, artt. 4 e 5;

Regolamento per la formazione professionale continua del 31 dicembre 2015, artt. 3 e 4 e 6.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L’obbligo di formazione professionale non può essere assolto per mezzo dell’attività ordinaria di “aggiornamento legislativo e giurisprudenziale”, dovendo la stessa essere realizzata per mezzo di attività formative specifiche indicate nei regolamenti che la disciplinano.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.76

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

Esposto nei confronti di un iscritto - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Prescrizione dell’azione disciplinare – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 56.

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare.

Il termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto o, in caso di condotta protrattasi nel tempo, dalla data di cessazione della condotta.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.77

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un iscritto per indebita appropriazione di somme – Mancata restituzione di documenti – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 5, comma 1, 6, commi 1 e 3, 11, commi 1, 2 e 3, 16, comma 3, e 24, comma 2;

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 5, 6, commi 1 e 3, 11, commi 1, 2, e 3, 16, comma 3, e 24, commi 2 e 3;

Codice delle sanzioni disciplinari, art. 8, comma 3, e 9.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro - quale l'indebita appropriazione di somme versate dal cliente ai fini degli adempimenti fiscali relativi - sorge in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.78

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

Concorrenza del professionista secondo modalità non conformi al Codice deontologico – Invio di missiva a potenziali clienti – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 4, 11, commi 1 e 2, e 15, comma 5, 25 e 44.

È in contrasto col codice deontologico l'invio, a potenziali clienti, di una missiva con la quale si offre una riduzione sulla parcella attualmente pagata ai colleghi.

Una tale missiva umilia il contenuto della prestazione professionale facendo credere che essa possa essere indifferentemente svolta in modo conforme a quanto impone la diligenza professionale a prescindere dal compenso erogato al professionista e propone un elemento sleale per sottrarre ai colleghi la clientela.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.79

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Inadempimento obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Esenzione per malattia che determina l'interruzione dell'attività professionale - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per la Formazione professionale continua del 31 gennaio 2015, art. 6.

Il professionista iscritto all'Albo può essere esentato dall'obbligo formativo in caso di malattia grave che determini l'interruzione dell'attività professionale a condizione che l'esenzione venga richiesta nel corso del triennio formativo senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 dicembre 2018, n.80

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Incarico professionale – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Mandato conferito prima del 2008 – Diritto di difesa dell'iscritto – Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, art. 21;

Codice Deontologico del 18 dicembre 2015, artt. 21 e 25.

La delibera che irroga una sanzione disciplinare deve fondarsi su una violazione deontologica contestata al professionista all'apertura del procedimento disciplinare al fine di consentire all'incolpato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.